



A.T.C. Provincia di Lecce

REGOLAMENTO PER L'INDENNIZZO DEI DANNI PROVOCATI DA FAUNA SELVATICA STANZIALE NON PROTETTA ALLE PRODUZIONI AGRICOLE NEL TERRITORIO DELL'A.T.C. DI LECCE

PREMESSA

L'art. 5 "Compiti del Comitato di Gestione" del R.R. 5/2021 e ss.mm.ii. "Ambiti Territoriali di Caccia" al punto i) stabilisce che l'ATC *"cura la valutazione dei danni provocati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica stanziale, di cui si consente il prelievo venatorio, nonché dall'attività venatoria; individua i criteri per la quantificazione dei danni e corrisponde i contributi per il loro indennizzo, nei limiti dello stanziamento regionale di cui al successivo art. 12 lett. b) e nel rigoroso rispetto dei criteri (concernenti l'an e il quantum da erogare) e delle modalità per la concessione dei contributi predeterminati nel Piano Faunistico Venatorio regionale. L'elenco dei beneficiari dei contributi, con l'indicazione dell'importo dell'indennizzo concesso, è pubblicato sul sito web dell'ATC e sulle pagine del sito istituzionale della Regione, a cura della struttura regionale competente cui l'elenco è tempestivamente trasmesso dal C.d.G.; sull'osservanza dell'obbligo di pubblicità e trasparenza vigila il Collegio di Sindaci Revisori dei Conti. Ad esaurimento dello stanziamento annuale, l'ATC trasmette tutta la documentazione alla Regione che procederà con gli strumenti previsti dal Programma Venatorio regionale. L'entità del contributo da corrispondere è stabilita, dopo apposito sopralluogo, dai tecnici degli uffici territoriali della Regione Puglia, competenti per territorio;*

FINALITÀ

Il presente Regolamento - in conformità alla Legge 157/1992 e ss.mm.ii. , alla L.R. 59/2017 e ss.mm.ii. , al R.R. 5/2021 e ss.mm.ii. , alla L.R. 28/2018 e ss.mm.ii. , alle *"Linee guida operative per la stima dei danni da fauna selvatica alle colture agricole ricadenti in territorio di caccia programmata"* redatte dalla Regione Puglia ed approvate con Determina Dirigenziale n.664 del 4.11.2025, dall'art. 11.1 del Piano Faunistico Venatorio Regionale vigente - disciplina le modalità di presentazione delle richieste di contributo per danni e le modalità di accertamento dei danni e di liquidazione dei contributi per danni nel territorio destinato alla caccia programmata dell'A.T.C. di Lecce.

I contributi per gli indennizzi per danni alle colture agricole causati da fauna selvatica stanziale fanno riferimento al regime *de minimis* e ai relativi limiti di aiuto, in conformità con il Regolamento (UE) 2024/3118 della Commissione Europea e, pertanto, la concessione dei contributi rientranti nel regime *de minimis* non può superare il massimale di € 50.000,00 per impresa unica nell'arco di tre anni.

La liquidazione dei contributi verrà effettuata per ogni anno nei limiti delle risorse stanziare dall'ATC nel proprio Bilancio Preventivo. Ad esaurimento dello stanziamento annuale, l'ATC trasmette tutta la documentazione alla Regione, che procederà con gli strumenti previsti dal Programma Venatorio regionale.

01 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Possono accedere ai contributi per danni:

- 1) gli imprenditori agricoli, come definiti dall'art 2135 del c.c., che operano nel settore della produzione agricola primaria, in possesso di P. IVA, iscritti ai registri della CCIAA (fatto salvi i casi di esonero). In caso di danni ad aziende zootecniche, le stesse devono avere un codice di allevamento fornito dal Servizio Veterinario della ASL territorialmente competente (i soggetti diversi dagli imprenditori agricoli, come sopra definiti, non ricadendo nell'ambito di applicazione del Reg. (UE) n. 1408/2013 e ss.mm.ii. non sono indennizzati in applicazione del predetto Regolamento);
- 2) le imprese agricole che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, con fascicolo aziendale regolarmente aggiornato nei quali sono inseriti gli appezzamenti di terreno sui quali si sono verificati i danni denunciati.

Per imprese, ai sensi del presente regolamento, si intende l'impresa unica di cui all'art. 2 del Reg. n.1408/2013 e ss.mm.ii., cui si fa rinvio.

In osservanza del Regolamento n.1408/2013 e ss.mm.ii., se un'impresa opera nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e in uno o più settori diversi dalla produzione primaria dei prodotti agricoli, la stessa è tenuta a garantire, con mezzi adeguati la separazione delle attività o la distinzione dei costi, in quanto tali altri settori non possono beneficiare degli aiuti «de minimis» di cui al Reg. (UE) n. 1408/2013.

Gli imprenditori e le imprese agricole come sopra definiti, non possono comunque accedere al contributo nei seguenti casi:

- non abbiano la disponibilità delle superfici agricole sulle quali si sono avuti i danni o che le stesse non siano ricadenti nel territorio destinato alla caccia programmata del territorio di competenza dell'ATC di Lecce;
- siano titolari di polizza a copertura dei danni da fauna selvatica alle produzioni agricole per i quali si richiede il risarcimento;
- abbiano ricevuto indennizzi pubblici o privati per i medesimi danni;
- abbiano superato la capienza *de minimis* (€ 50.000,00) nell'anno di concessione e nei due anni precedenti, facendo riferimento all'anno solare.

02 - TIPOLOGIA DI DANNI

I contributi di cui al presente regolamento riguardano i danni alle produzioni agricole di importo non inferiore a 250 euro.

I danni per i quali può essere richiesto il contributo per l'indennizzo devono essere provocati esclusivamente da fauna selvatica stanziale di cui il calendario venatorio relativo alla annata in cui si registra il danno consente il prelievo.

Fermo restando la presenza dei requisiti d'impresa indicati nel precedente punto 1 non sono accolte le domande di indennizzo nei seguenti casi:

- danni provocati a colture intensive e particolarmente pregiate in assenza di azioni ed interventi di prevenzione (recinzioni elettrificate, dissuasori acustici/olfattivi, gestione faunistica, ecc.) posti in essere dai proprietari e/o conduttori; i danni sono oggetto di risarcimento quando gli strumenti di prevenzione messi in opera e correttamente mantenuti dall'imprenditore non impediscono il verificarsi del danno; nelle aree soggette a vincoli di interesse storico-artistico o paesaggistico sono considerati deterrenti anche i muretti a secco purché risultino ben mantenuti e di altezza non inferiore a m. 1,50;
- danni provocati a colture non agronomicamente valide: danni alle coltivazioni arboree o erbacee che risultino in stato di abbandono e/o che nei vari stadi di sviluppo non presentino parametri validi dal punto di vista produttivo in termini qualitativi e quantitativi non sono ammissibili all'indennizzo;
- danni il cui importo accertato sia pari o inferiore a 250 €;
- danni a produzioni per le quali siano state stipulate polizze assicurative a copertura di danni da fauna selvatica;
- danni causati da specie non rientranti nella categoria delle cacciabili (specie protette);
- danni causati da specie migratrici;
- terreni recintati assimilabili a fondo chiuso e dunque non fruibili per fini venatori;
- coltivazioni a perdere finalizzate all'incremento delle disponibilità alimentari della fauna selvatica e sovvenzionate ai sensi della L.R. 59/2017 e ss.mm.ii. ;
- danni alle produzioni che al momento del sopralluogo siano già state raccolte o comunque manomesse.

03 - REQUISITI RICHIESTI PER I TERRENI

I terreni dovranno ricadere nel territorio destinato alla caccia programmata del territorio di competenza dell'A.T.C. di Lecce.

04 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE

Il danno deve essere comunicato all'ATC di Lecce entro 2 (due) giorni dalla scoperta; inoltre, entro 8 (otto) giorni lavorativi dalla stessa l'imprenditore o l'azienda avente titolo deve presentare all'ATC la richiesta di indennizzo, redatta utilizzando l'apposito modello predisposto (**ALLEGATO 1**), allegato al presente regolamento e disponibile sul sito internet dell'A.T.C. di Lecce (<https://www.atclecce.it/>). Sia la comunicazione del danno che la richiesta di indennizzo devono essere inviati a mezzo PEC all'indirizzo atclecce@pec.it, rispettivamente con oggetto "COMUNICAZIONE DANNI" e "RICHIESTA CONTRIBUTO INDENNIZZO DANNI".

Alla richiesta, debitamente compilata in tutte le parti e firmata, dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

1. Copia del fascicolo aziendale debitamente validato per le colture oggetto del danno;
2. Dichiarazione aggiuntiva per regime di "de minimis";
3. Dichiarazione assoggettabilità/non assoggettabilità ritenuta d'acconto art. 28 D.P.R. n. 600 del 1973;
4. Fotocopia del documento di identità in corso di validità;
5. Ogni altra certificazione o documentazione che il richiedente ritenga utile ai fini dell'attestazione e della valutazione del danno;
6. Informativa sul trattamento dei dati personali (**ALLEGATO 2**).

Pena il mancato riconoscimento dell'indennizzo, la richiesta deve essere presentata nei termini e secondo le modalità innanzi indicate.

L'ATC, in caso di domanda e/o documenti incompleti o non conformi, potrà concedere 30 giorni per il suo completamento; trascorso inutilmente tale termine, il richiedente verrà ritenuto rinunciatario e la domanda verrà archiviata.

L'ATC si riserva la facoltà di richiedere ulteriori documenti ed autodichiarazioni ad integrazione o a conferma della documentazione già presentata, in tal caso l'assegnazione del contributo resta subordinata all'acquisizione ed alla correttezza di quanto richiesto.

In caso di aggravamento dei danni causati da fauna selvatica, verificatosi successivamente al sopralluogo tecnico, il richiedente dovrà presentare una nuova istanza di indennizzo secondo le modalità e nei termini previsti dalla procedura ordinaria.

Il recapito della PEC rimane ad esclusivo rischio del mittente.

05 - REGIME DEI CONTRIBUTI

I contributi per gli indennizzi dei danni saranno concessi ed erogati secondo il regime "*de minimis*" di cui al Regolamento UE n. 1408/2013, come meglio specificato nelle Linee guida regionali.

L'attività peritale del danno è obbligatoria per le richieste pervenute da soggetti che abbiano i requisiti e che non presentino le cause di esclusione di cui punti precedenti.

06 - VERIFICA DEI DANNI E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il sopralluogo per la verifica dei danni è effettuato da un tecnico nominato dall'ATC, per il quale non sussistano conflitti di interesse con l'imprenditore agricolo interessato, entro 15 giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda, secondo l'ordine di ricevimento delle domande; la data e l'orario del sopralluogo verranno comunicati al denunciante il danno all'indirizzo PEC dallo stesso indicato in domanda, almeno 24 ore prima.

Nei giorni successivi alla presentazione della richiesta di contributo, fino allo svolgimento del sopralluogo, il soggetto che ha subito il danno deve astenersi dall'esecuzione di qualsiasi operazione colturale sugli appezzamenti danneggiati e sulle opere o colture danneggiate che comportino l'impossibilità di accertare il nesso di causalità tra il danno subito e l'azione che l'ha determinato, al fine di consentire gli accertamenti necessari a permettere l'identificazione della specie animale che ha procurato il danno, la misurazione delle superfici e l'identificazione e le caratteristiche delle colture interessate.

Il richiedente deve presenziare alle verifiche, anche tramite delegato, ma l'indisponibilità o l'irreperibilità del richiedente o del suo delegato a presidiare le operazioni tecniche del sopralluogo non costituiscono motivo di rigetto o contestazione delle risultanze del sopralluogo. Il tecnico incaricato dell'ATC, effettuato il riscontro in campo redige apposito verbale di sopralluogo, dando indicazioni di massima rispetto la situazione riscontrata e l'eventuale tipo di danno riscontrato o non riscontrato, secondo le indicazioni contenute nelle Linee guida regionali.

Il richiedente, qualora presente, o in caso contrario il suo delegato ha facoltà di controfirmare il verbale e rilevare sintetiche osservazioni o dichiarazioni. La mancata sottoscrizione viene annotata in calce al documento.

Al fine di una corretta valutazione del danno, il tecnico incaricato dell'ATC può prevedere e concordare con il richiedente altri sopralluoghi per ognuno dei quali verrà redatto apposito verbale.

Successivamente al sopralluogo il tecnico incaricato dall'ATC invierà una relazione tecnica sintetica, comprensiva della stima economica del danno, all'apposita "Commissione Danni" dell'ATC che ne verificherà la rispondenza e completezza per la relativa liquidazione.

La Commissione Danni esamina e prende atto della perizia tecnica ed a seguito di tale valutazione, predisporrà un'apposita relazione dettagliata con l'elenco delle domande ammissibili a indennizzo con relativo importo e delle domande non ammissibili a indennizzo, avendo cura di specificarne i motivi.

Il Presidente dell'ATC provvederà a comunicare, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90, all'impresa, con PEC all'indirizzo dalla stessa indicato nella domanda, l'esito della propria richiesta assegnando n.10 giorni per la presentazione di osservazioni, eventualmente corredate anche da documenti, a supporto della propria istanza.

Una volta completato l'iter previsto dalla Legge n. 241/90 le pratiche di indennizzo danni verranno sottoposte al Comitato di Gestione per l'assegnazione o per il diniego.

L'erogazione del pagamento è subordinata al completamento delle seguenti verifiche, essenziali per la corretta gestione della procedura amministrativa:

- a) che il beneficiario non sia titolare di polizza a copertura dei danni da fauna selvatica alle produzioni agricole per i quali si richiede il risarcimento;
- b) il rispetto del divieto di cumulo con indennizzi pubblici o privati cui il beneficiario ha diritto per i medesimi danni;
- c) la capienza *de minimis* (sotto la soglia di € 50.000,00) mediante Visura *minimis*; va verificata l'entità dell'aiuto percepito dall'impresa nell'anno di concessione e nei due anni precedenti (si fa riferimento all'anno solare).

Qualora l'importo da concedere ad un'impresa faccia superare la soglia massima consentita per il ***De Minimis***, l'ATC deve procedere alla riduzione proporzionale dell'importo da concedere all'impresa in modo che **rientri nella soglia dei 50.000,00 euro**, permettendo all'impresa di beneficiare della parte non eccedente.

L'impresa perde completamente il diritto all'intero beneficio qualora l'importo superi anche minimamente la soglia stabilita.

L'ATC provvederà a comunicare agli imprenditori l'esito della propria richiesta, ovvero dal completamento della stessa se richiesto dall'ATC nel caso di domanda e/o documenti incompleti o non conformi, con PEC all'indirizzo dagli stessi indicato nella richiesta, entro 45 giorni dalla richiesta.

Nessun contributo spetterà agli imprenditori in caso di rifiuto della richiesta.

L'A.T.C. di Lecce si riserva la facoltà di richiedere ulteriori documenti ed autodichiarazioni ad integrazione o a conferma della documentazione già presentata, in tal caso l'assegnazione del contributo resta subordinata all'acquisizione ed alla correttezza di quanto richiesto.

Entro novanta (90) giorni decorrenti dalla data di approvazione della pratica di indennizzo da parte del Comitato di Gestione dell'ATC, l'Ambito Territoriale di Caccia dispone il pagamento del contributo, fatta salva la disponibilità delle somme necessarie. Infatti, la liquidazione dei contributi verrà effettuata per ogni anno nei limiti delle risorse stanziare dall'ATC nel proprio Bilancio Preventivo. Ad esaurimento dello stanziamento annuale, l'ATC trasmette tutta la documentazione alla Regione, che procederà con gli strumenti previsti dal Programma Venatorio regionale.

07 - RINVIO

Per l'istituzione della Commissione Danni, per la nomina del R.U.P. e del Tecnico si rinvia ad ulteriori atti del Comitato di Gestione.

Per quanto non specificato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni contenute nelle Linee Guida Operative approvate dalla Regione Puglia con D.D.S. n. 664 del 4.11.2025 e nella normativa vigente in materia.

08 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del G.D.P.R. 679/2016, si informa che i dati personali riferiti dai partecipanti verranno raccolti e comunque trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati a questo A.T.C. di Lecce.

I dati acquisiti in esecuzione del presente regolamento saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento per il quale vengono comunicati.

L'accesso agli atti da parte degli interessati e controinteressati è disciplinato dalla Legge 241/90 e ss.mm.ii.

L'elenco dei beneficiari del contributo con l'importo dello stesso verrà pubblicato sul sito dell'A.T.C. di Lecce, <https://www.atclece.it/> nella pagina "Amministrazione trasparente" e ne verrà chiesta la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Puglia <https://www.regione.puglia.it/web/foreste-biodiversita>.

09 - PUBBLICITÀ

Il presente regolamento verrà pubblicato per 15 giorni consecutivi sul sito internet dell'A.T.C. di Lecce <https://www.atclece.it/> e ne verrà chiesta la pubblicazione per 15 giorni consecutivi sul sito istituzionale della Regione Puglia <https://www.regione.puglia.it/web/foreste-biodiversita>, all'Albo Pretorio online della Provincia di Lecce e dei Comuni della provincia di Lecce.

Ruffano, 28.11.2025

IL PRESIDENTE

- Dott. Daniele DANIELI -